



**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITA' ANNI 2014 – 2015 – 2016**

Premessa illustrativa

La trasparenza è lo strumento fondamentale per un controllo diffuso da parte dei cittadini sull'attività amministrativa svolta da un Ente pubblico e come tale si pone ed è percepita quale elemento chiave nell'azione di prevenzione della corruzione e della c.d. "mala gestio".

Essa è stata oggetto di riordino normativo per mezzo del Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n. 33, che la definisce "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e delle risorse pubbliche".

Ciò ha enfatizzato, ampliandolo sempre più, il valore che rappresenta, in particolare la sua funzione nei confronti:

- ✓ della partecipazione del cittadino
- ✓ del controllo collettivo
- ✓ della performance dei dipendenti/manager pubblici
- ✓ della prevenzione della corruzione

La trasparenza viene quindi considerata un elemento assolutamente necessario per una migliore gestione (economico finanziaria e organizzativa) della "cosa pubblica" ed altresì ritenuto essenziale per responsabilizzare quanti, ai diversi livelli, operano nel pubblico e stimolarne la rendicontazione di quanto realizzato.

Con la trasparenza si vuole anche avviare un processo di partecipazione e collaborazione reale del cittadino che, conoscendo meglio le Pubbliche Amministrazioni, può contribuire attivamente a migliorare, anche attraverso proposte e non solo critiche, la loro qualità, sia in termini di servizi erogati, sia in ambito organizzativo ed a mettere così in pratica un nuovo tipo di "friendly citizen control – amichevole/collaborativo controllo".

La trasparenza consente anche di attivare un'economia legata ai dati pubblicati in formato aperto e rielaborabile. Le aziende e i privati possono infatti utilizzare i dati pubblici (anche quelli che nascondono una immediata utilità nel contesto operativo delle pubbliche amministrazioni) per realizzare servizi a valore aggiunto e per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Oltre a ciò, più un'amministrazione è trasparente, nel rispetto sempre della privacy di ognuno, più si prevengono e si limitano i fenomeni legati alla corruzione.

Sappiamo bene quanto quest'ultimo aspetto sia delicato e quanto rappresenti un costo reale che incide, ogni anno, in modo non trascurabile, sul nostro PIL.

In pratica la trasparenza è e deve essere considerata un pilastro importante di un nuovo e rinnovato rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione a tutti i livelli.

La trasparenza, inoltre, dovrebbe anche essere considerata quale mezzo capace di ridurre due distinte tipologie di asimmetrie informative:

1) quella che vede la PA possedere informazioni che i cittadini/imprese in senso lato non hanno;

2) *quella secondo la quale, ogni disciplina che abbia un substrato tecnico, elabora un proprio linguaggio non facilmente comprensibile dai non addetti ai lavori. Un linguaggio che viene poi trasfuso in atti, regolamenti ecc.*

Occorre però cogliere, in questo contesto di “*trasparenza ad ogni costo*”, l’insidia di fondo che nasconde se non correttamente utilizzata e proposta.

La trasparenza, cioè, non deve essere intesa come abbondanza di informazioni pubblicate che, seppur rappresentando una trasparenza in termini formali, non sempre realizza una trasparenza in senso reale, effettivo e sostanziale. E’ noto, e lo si può leggere in diversi libri di psicologia, come la natura umana sia portata inevitabilmente a non prestare particolare attenzione ad una mole eccessiva di dati e informazioni.

E’ importante, in questo contesto, poter riuscire ad individuare il giusto bilanciamento fra la c.d. “domanda di trasparenza” e la “risposta alla domanda di trasparenza”.

Un percorso, questo, che deve impegnare tutti: il Legislatore, il Tecnico, il Cittadino (in tutte le sue espressioni).

Percorso giuridico della TRASPARENZA

Si rende ora necessaria una breve panoramica per meglio inquadrare e focalizzare le principali fonti normative che hanno avviato il processo sulla “trasparenza”.

Il Decreto, rubricato “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni delle pubbliche amministrazioni*”, è stato emanato in attuazione della delega contenuta nella Legge 6 novembre 2012, n. 120, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”. Il nuovo assetto normativo riordina e semplifica i numerosi adempimenti già in vigore, a partire da quelli oggetto del D.Lgs. n. 150/2009, ma soprattutto fornisce un quadro giuridico utile a costruire un sistema di trasparenza effettivo e costantemente aggiornato.

Il Decreto Legislativo n. 33/2013 lega il principio di trasparenza a quello democratico ed ai capisaldi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio della Nazione.

La pubblicità totale dei dati e delle informazioni individuate dal Decreto costituisce l’oggetto del diritto di accesso civico, che pone in capo ad ogni cittadino il diritto/facoltà di richiederli senza alcuna ulteriore legittimazione.

Il nuovo quadro normativo consente infatti di costruire un insieme di dati e documenti conoscibili da chiunque, che ogni amministrazione è tenuta a pubblicare nei modi e nei tempi previsti dalla norma, sul proprio sito Internet.

E’ evidente come l’attuazione puntuale dei doveri di trasparenza divenga oggi elemento essenziale e parte integrante di ogni procedimento amministrativo e coinvolga direttamente ogni ufficio dell’amministrazione, al fine di rendere l’intera attività dell’ente conoscibile e valutabile dagli organi preposti e, non ultimo, dalla cittadinanza.

Il presente Programma/regolamento, da aggiornare annualmente e comunque quando se ne ravvisi consapevolmente e motivatamente la necessità, trae origine dalle linee guida fornite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), oggi Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e descrive le fasi di gestione interna attraverso cui il Comune mette concretamente in atto il principio della trasparenza.

Gli obiettivi fissati dal Programma si integrano con la performance organizzativa/gestionale e con il Piano di prevenzione della corruzione. Esso inoltre mira a definire il quadro essenziale degli adempimenti anche in riferimento alle misure tecnologiche fondamentali per un'efficace pubblicazione che, in attuazione del principio democratico, rispetti effettivamente le qualità necessarie per una fruizione completa e non discriminatoria dei dati attraverso il web.

Il presente Programma/regolamento viene redatto conformemente alle seguenti disposizioni, cui si rimanda per ogni aspetto non espressamente approfondito:

- ✓ Legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- ✓ Decreto Legislativo 13 marzo 2013, recante il "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- ✓ Deliberazione CIVIT n. 105/2010 avente ad oggetto "*Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*";
- ✓ Deliberazione CIVIT n. 2/2012 avente ad oggetto "*Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità*";
- ✓ Deliberazione CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013, avente ad oggetto "*Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016*" e i relativi allegati, con particolare riferimento alle errata-corrige pubblicate in data 24 settembre 2013;
- ✓ Deliberazione CIVIT n. 59 del 15 luglio 2013, avente ad oggetto "*Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, D.Lgs n. 33/2013)*";
- ✓ Deliberazione CIVIT n. 65 del 31 luglio 2013, avente a oggetto "*Applicazione dell'art. 14 del D.Lgs n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico*";
- ✓ Deliberazione CIVIT n. 71 del 1 agosto 2013, avente ad oggetto "*Attestazioni OIV sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della commissione*";
- ✓ Decreto Legislativo 8 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto "*Codice dell'amministrazione digitale*";
- ✓ Legge 9 gennaio 2004, n. 4, avente ad oggetto "*Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici*";
- ✓ Linee Guida per i siti web della PA del 26 luglio 2010, con aggiornamento del 29 luglio 2011;

- ✓ Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 2 marzo 2011 avente a oggetto le *“Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”*;

PARTE I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Programma, in applicazione della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, stabilisce i criteri e le modalità per dare corretta e completa attuazione al principio della trasparenza. Le sue disposizioni costituiscono norma generale e di principio e, pertanto, trovano applicazione per quanto non previsto e disciplinato dalle norme comunitarie, statali e regionali e dai regolamenti comunali.
2. Il rispetto delle norme del presente Programma costituisce, inoltre, obiettivo gestionale dell'attività e parametro di valutazione della qualità dei servizi prestati dall'Amministrazione.
3. I soggetti privati, di qualunque natura, che, a qualunque titolo, svolgono attività per conto del Comune sono tenuti a rispettare i principi contenuti nel successivo art. 2.
4. Restano ferme le norme e le disposizioni comunali vigenti in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Articolo 2 – I principi della trasparenza

1. La trasparenza, salvi i limiti indicati nel successivo articolo 14, ha per oggetto l'intera attività del Comune, compresa quella esercitata secondo le norme di diritto privato, la quale deve svolgersi nel rispetto dei seguenti principi:

- a) legalità, in base al quale l'attività amministrativa deve essere esercitata esclusivamente nei casi, alle condizioni, con i limiti e per le finalità previste dalla legge;
- b) uguaglianza e imparzialità, che comportano il divieto di discriminare la posizione dei soggetti coinvolti dall'attività dell'amministrazione e l'obbligo di far prevalere l'interesse pubblico solo a seguito di un'attenta ed equilibrata ponderazione di tutti gli interessi e nella misura strettamente necessaria a tutelare l'interesse pubblico;
- c) buon andamento, per il quale l'attività amministrativa deve risultare adeguata, appropriata e proporzionata in relazione alle esigenze di tutela dell'interesse pubblico;
- d) responsabilità, per il quale l'amministrazione ha l'obbligo di prevedere e valutare le conseguenze della propria attività e di adottare, in caso di necessità, le opportune misure correttive;
- e) efficienza, che impone l'obbligo di realizzare il soddisfacimento dell'interesse pubblico mediante l'ottimale utilizzo delle risorse e dei mezzi a disposizione;
- f) efficacia, che impone l'obbligo di conseguire gli obiettivi prefissati adottando le misure che risultano più idonee;
- g) integrità, per il quale l'amministrazione, nello svolgimento della propria attività, deve, assicurando il rispetto della legge, perseguire esclusivamente gli interessi pubblici che gli sono affidati ed esclusivamente alla cura di questi deve ispirare le proprie decisioni ed i propri comportamenti.

2. La trasparenza deve essere concretamente attuata in maniera tale da assicurare a chiunque la possibilità di conoscere, comprendere e valutare ogni aspetto dell'attività del Comune, per rendere il proprio operato facilmente controllabile e comparabile con altre realtà e per consentire ai cittadini una effettiva, responsabile partecipazione alla vita amministrativa del Comune.
3. I principi di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche all'attività svolta dal Comune nei confronti di altre pubbliche amministrazioni o di soggetti alle stesse parificati.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente Programma si intendono per:
 - a) trasparenza: la possibilità di conoscere, comprendere, fruirne e riusare, da parte di chiunque, in qualunque momento, senza la necessità di dimostrare un interesse qualificato o attivare specifici procedimenti amministrativi, informazioni, dati e documenti che riguardano l'attività del Comune;
 - b) Legge anticorruzione: la Legge 6 novembre 2012 n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
 - c) Decreto Legislativo: il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
 - d) Codice: il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali
 - e) CAD: il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 – Codice dell'Amministrazione digitale
 - f) attività del Comune: l'attività mediante la quale il Comune provvede concretamente, direttamente o indirettamente tramite soggetti terzi, anche di natura privata, alla cura degli interessi pubblici di propria competenza o da questo individuati;
 - g) riuso o riutilizzo: l'uso di informazioni, dati e documenti, da parte di persone fisiche o giuridiche per finalità diverse da quelle per le quali le informazioni, i dati e i documenti sono stati creati, con l'unico obbligo di citarne la fonte e di rispettarne l'integrità;
 - h) Programma: il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo;
 - i) stakeholder: tutti i soggetti, pubblici e privati, individuali e collettivi, portatori di interessi rilevanti per la trasparenza;
 - j) stato di salute: lo stato di completo benessere fisico, psichico e sociale di una persona fisica, anche indipendente e non collegato a uno stato di malattia;
 - k) Albo: l'Albo Pretorio elettronico previsto dall'articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Articolo 4 – Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

1. In relazione all'attuazione della trasparenza, il Programma stabilisce:
 - a) le modalità, le risorse e i tempi necessari per l'attuazione degli obblighi di trasparenza;
 - b) le misure organizzative e le risorse necessarie per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi;

- c) gli strumenti di verifica dell'efficacia delle azioni e delle misure individuate nel Programma;
- d) le modalità per l'individuazione, nonché i meccanismi e le regole di coinvolgimento degli stakeholder.

PARTE II – LA STRUTTURA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Articolo 5 – Il Responsabile della Trasparenza

1. Il Responsabile della Trasparenza, di cui all'articolo 43 del Decreto Legislativo, è individuato, con provvedimento del Sindaco. Normalmente il Responsabile coincide con il Responsabile dell'anticorruzione individuato nella figura del Segretario comunale dell'Ente.
2. Nello svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al presente articolo, il Responsabile è coadiuvato dal Dirigente/Responsabile della 1 area – Ufficio comunicazione/Rete Civica di cui al successivo art. 6.
3. Il Responsabile della Trasparenza:
 - a) provvede al monitoraggio e al controllo dell'attuazione del Programma;
 - b) provvede all'aggiornamento delle disposizioni in materia di pubblicità contenute nel Programma;
 - c) stabilisce i criteri per l'organizzazione della struttura delle pagine web per adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza;
 - d) emana direttive in materia di semplificazione del linguaggio amministrativo e di comunicazione efficace;
 - e) segnala ai soggetti competenti il mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicità.
4. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma precedente, il Responsabile della Trasparenza deve essere assistito da personale qualificato ed appositamente formato. Allo stesso, inoltre, deve essere necessariamente assicurato un adeguato supporto di risorse strumentali e finanziarie.
5. Per assolvere i compiti e le funzioni previste nel comma 3, il Responsabile della Trasparenza adotta, con proprio provvedimento, direttive vincolanti per le strutture del Comune.
6. Tutte le strutture organizzative del Comune, per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, sono tenute a collaborare con il Responsabile della Trasparenza e ad ottemperare alle direttive da questo adottate.

Articolo 6 – Il Responsabile della Comunicazione/Rete Civica

1. Il Responsabile della Comunicazione/Rete Civica è individuato nel Dirigente/Responsabile della 1 Area – Affari Istituzionali della struttura comunale.
2. Il Responsabile della Comunicazione/Rete Civica:
 - a) coadiuva il Responsabile della Trasparenza nell'assolvimento dei compiti e delle funzioni indicate nell'articolo 5;
 - b) coadiuva il Responsabile della Trasparenza nell'attività di monitoraggio e controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
 - c) coadiuva il Responsabile della Trasparenza nell'assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti pubblicati;

- d) svolge un'attività di monitoraggio e controllo sull'applicazione delle direttive del Responsabile della Trasparenza in materia di semplificazione del linguaggio amministrativo e di comunicazione efficace;
- e) garantisce, individuando e applicando le soluzioni tecniche più idonee, l'accessibilità e la sicurezza della Rete Civica;
- f) individua e realizza gli obiettivi di accessibilità annui di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179;
- g) riceve le segnalazioni relative alla presenza di contenuti non aggiornati, non pertinenti o non corrispondenti a quelli dei documenti ufficiali;
- h) coordina e controlla l'attività dei soggetti esterni che operano per la Rete Civica;
- i) segnala al Responsabile della Trasparenza il mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicità.

3. Il Responsabile della Comunicazione/Rete Civica svolge, inoltre, le seguenti attività:

- a) coordina la struttura della home page della Rete Civica;
- b) svolge l'analisi delle statistiche di accesso;
- c) coordina gli altri ambiti telematici connessi alla Rete Civica;
- d) svolge attività di promozione della Rete Civica.

4. Tutte le strutture organizzative del Comune, per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, sono tenute a collaborare con il Responsabile della Comunicazione/Rete Civica e ad ottemperare alle direttive da questo adottate.

Articolo 7 – Gli Uffici

1. La trasparenza dell'attività amministrativa è un obiettivo fondamentale dell'amministrazione e deve essere perseguita dalla totalità degli uffici e dai rispettivi dirigenti e responsabili.

2. I Dirigenti e Responsabili dei singoli uffici sono chiamati a mettere in atto ogni misura organizzativa per favorire la pubblicazione delle informazioni e degli atti in loro possesso, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e secondo le fasi di aggiornamento che verranno decise dal Responsabile della Trasparenza.

3. Il Responsabile della trasparenza si impegna ad aggiornare annualmente il presente Programma, anche attraverso proposte e segnalazioni raccolte dai dirigenti/responsabili. Svolge un'azione propulsiva nei confronti dei singoli uffici e servizi dell'amministrazione, unitamente al personale preposto all'ufficio comunicazione/rete civica.

PARTE III – IL PROGRAMMA – ATTUAZIONE - MONITORAGGIO

Articolo 8 – Il Programma della trasparenza e integrità – Obiettivi

1. Ai fini della misurazione della qualità degli adempimenti di pubblicazione viene fatto esplicito riferimento al servizio "*Bussola della Trasparenza*" predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Il sistema consente infatti di valutare il sito Internet attraverso una molteplicità di indicatori, verificandone la corrispondenza a quanto previsto dalla legge e identificando i singoli errori e inadempienze.

2. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di raggiungere nel breve termine (e comunque entro il 28 febbraio 2014) e mantenere uno standard di rispondenza costantemente sopra il 90 per cento.

3. Unitamente alla misurazione dell'effettiva presenza dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione si pone come obiettivo primario quello di migliorare la qualità complessiva del sito Internet, con particolare riferimento ai requisiti di accessibilità e usabilità.

4. Obiettivi di trasparenza nell'arco triennale di vigenza del PTTI sono:

- a) implementazione dei nuovi sistemi di automazione per la produzione e pubblicazione di dati;
- b) implementazione della pubblicazione di dati ed informazioni ulteriori rispetto a quelli per i quali vige l'obbligo di pubblicazione;
- c) rilevazione automatica del livello di soddisfazione degli utenti per mettere meglio a fuoco i bisogni informativi degli stakeholder interni ed esterni all'amministrazione;
- d) organizzazione delle Giornate della trasparenza.

Art. 9 – La Trasparenza: collegamento con il Piano della Performance ed il Piano anticorruzione

1. La trasparenza dei dati e degli atti amministrativi prevista dal Decreto Legislativo n. 33/2013 rappresenta lo standard di qualità necessario per un effettivo controllo sociale, ma anche un fattore determinante collegato alla performance dei singoli uffici e servizi comunali.

2. In particolare, la pubblicità totale dei dati relativi all'organizzazione, ai servizi, ai procedimenti e ai singoli provvedimenti amministrativi consente alla cittadinanza di esercitare quel controllo diffuso e quello stimolo utile al perseguimento di un miglioramento continuo dei servizi pubblici comunali e della attività amministrativa nel suo complesso.

3. A tal fine il presente Programma ed i relativi adempimenti divengono parte integrante e sostanziale del ciclo della performance (realizzato attraverso lo strumento del PEG) nonché oggetto di rilevazione dell'efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa.

4. L'attività di pubblicazione dei dati e dei documenti prevista dalla normativa costituisce altresì parte essenziale delle attività del Piano anticorruzione.

5. Il Responsabile della trasparenza è chiamato a dare conto della gestione delle attività di pubblicazione nell'ambito di ogni iniziativa legata alle misure di prevenzione della corruzione.

Articolo 10 – L'elaborazione del Programma e l'approvazione da parte della Giunta Comunale

1. Le norme del presente Programma devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto.

2. Il presente Programma viene comunque elaborato e aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno da parte del Responsabile della Trasparenza in conformità alle indicazioni fornite dalla CIVIT – Autorità Anticorruzione e dagli schemi da essa approvati sulla base del dettato del D.Lgs n. 33/2013. I Dirigenti/Responsabili si impegnano a formulare proposte/suggerimenti utili a garantire la qualità e la tempestività dei flussi informativi.

3. In seguito all'approvazione da parte della Giunta Comunale, il presente Programma viene trasmesso al Nucleo di valutazione per le attestazioni da predisporre obbligatoriamente entro il 31 dicembre di ogni anno, e comunque entro le date che la normativa statale/ANAC andrà a definire, per l'attività di verifica dell'assolvimento degli obblighi prevista dalla legge.

Articolo 11 – Trasparenza

1. La trasparenza si realizza mediante la pubblicazione di dati, informazioni e documenti sulla Rete Civica del Comune.
2. I dati, le informazioni e i documenti sono pubblicati con modalità tali da assicurarne:
 - a) la completezza e l'integrità;
 - b) la tempestività e il costante aggiornamento;
 - c) la facilità di consultazione, la comprensibilità e la chiarezza, compresa la semplicità del linguaggio utilizzato;
 - d) l'accessibilità.
4. I Dirigenti/Responsabili delle strutture dell'ente collaborano con il Dirigente/Responsabile della Comunicazione Rete Civica per gli scopi indicati nel comma 2 e assicurano:
 - a) la conformità dei dati, delle informazioni e dei documenti agli originali;
 - b) il rispetto dei limiti alla trasparenza, di cui all'articolo 14;
 - c) il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui all'art. 15;
5. Resta ferma la responsabilità dei soggetti indicati nel comma precedente per la fornitura al Dirigente/Responsabile della Comunicazione/Rete Civica di dati inesatti, incompleti, non aggiornati o pregiudizievoli per il diritto alla riservatezza di terzi.

Articolo 12 - I Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati

1. I dati e i documenti oggetto di pubblicazione sono quelli previsti dal D.Lgs n. 33/2013, dalla legge n. 190/2012 ed elencati in modo completo nell'allegato 1 della deliberazione CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013. Essi andranno a implementare la sezione Amministrazione Trasparente del sito Internet comunale così come definita dall'allegato al D.Lgs n. 33/2013.
2. I soggetti responsabili degli obblighi di pubblicazione e della qualità dei dati per come definita dall'art. 6 del D.lgs n. 33/2013 sono i dirigenti e/o i responsabili preposti ai singoli procedimenti inerenti i dati oggetto di pubblicazione. Per i dati relativi agli organi di indirizzo politico-amministrativo la responsabilità della pubblicazione è l'Ufficio Segreteria Generale (1 Area – Affari Istituzionali), che dovranno raccogliere le informazioni necessarie direttamente dalle figure individuate dalla normativa.
3. I dirigenti e/o responsabili dei servizi dovranno inoltre verificare l'esattezza e la completezza dei dati pubblicati inerenti ai rispettivi uffici e procedimenti segnalando all'ufficio comunicazione eventuali errori.
4. I soggetti responsabili avranno cura di fornire dati e documenti pronti per la pubblicazione conformemente all'art. 4 del D.Lgs n. 33/2013 e, in generale, alle misure disposte dal Garante per la protezione dei dati personali nelle Linee Guida pubblicate con la deliberazione del 2 marzo 2011.
5. L'aggiornamento costante dei dati nei modi e nei tempi previsti dalla normativa è parte integrante e sostanziale degli obblighi di pubblicazione.

Articolo 13 - La struttura dei dati e i formati

1. Gli uffici competenti dovranno fornire i dati nel rispetto degli standard previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e in particolare nell'allegato 2 della deliberazione CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013.

2. Sarà cura dell'ufficio comunicazione/rete civica, di concerto con il Responsabile della Trasparenza e con il CED, fornire indicazioni operative agli uffici, anche attraverso momenti di formazione interna, sulle modalità tecniche di redazione di atti e documenti in formati che rispettino i requisiti di accessibilità, usabilità, integrità e open source.

3. E' compito prioritario del CED mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per adeguare il sito agli standard individuati nelle Linee Guida per i siti web della PA.

4. Fermo restando l'obbligo di utilizzare solo ed esclusivamente formati aperti ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'amministrazione digitale, gli uffici che detengono l'informazione da pubblicare dovranno:

- a) compilare i campi previsti nelle tabelle predisposte nelle cartelle del server dall'ufficio comunicazione/rete civica per ogni pubblicazione di "schede" o comunque di dati in formato tabellare;
- b) predisporre documenti nativi digitali in formato PDF/A pronti per la pubblicazione ogni qual volta la pubblicazione abbia a oggetto un documento nella sua interezza.

5. Gli uffici devono curare la qualità della pubblicazione affinché si possa accedere in modo agevole alle informazioni e se ne possa comprendere il contenuto.

In particolare, i dati e i documenti devono essere pubblicati in aderenza alle seguenti caratteristiche:

Caratteristica dati	Note esplicative
Completi ed accurati	I dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni.
Comprensibili	Il contenuto dei dati deve essere esplicitato in modo chiaro ed evidente. Pertanto occorre: a) evitare la frammentazione, cioè la pubblicazione di stesse tipologie di dati in punti diversi del sito, che impedisce e complica l'effettuazione di calcoli e comparazioni. b) selezionare e elaborare i dati di natura tecnica (ad es. dati finanziari e bilanci) in modo che il significato sia chiaro ed accessibile anche per chi è privo di conoscenze specialistiche
Aggiornati	Ogni dato deve essere aggiornato tempestivamente, ove ricorra l'ipotesi
Tempestivi	La pubblicazione deve avvenire in tempi tali da garantire l'utile fruizione dall'utente.

Articolo 14 – Limiti alla trasparenza

1. Non possono essere resi trasparenti, secondo quanto disposto dal presente Programma, le informazioni, i dati e i documenti sottratti all'accesso, in applicazione dell'articolo 24 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., individuati nel vigente regolamento comunale in materia di accesso ai documenti e alle informazioni e dalla stessa Legge.

2. Le informazioni e i dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche possono essere resi trasparenti esclusivamente con le modalità e i limiti previsti dall'articolo 9 della legge 6 settembre 1989 n. 322.

Articolo 15 - Il trattamento dei dati personali

1. Una trasparenza di qualità necessita del costante bilanciamento tra l'interesse pubblico alla conoscibilità dei dati e dei documenti dell'amministrazione e quello privato del rispetto dei dati personali in conformità al D.Lgs n. 196/2003. In particolare, occorrerà rispettare i limiti alla trasparenza indicati all'art. 4 del D.Lgs n. 33/2013 nonché porre particolare attenzione ad ogni informazione potenzialmente in grado di rivelare dati sensibili quali lo stato di salute, la vita sessuale e le situazioni di difficoltà socio-economica delle persone.
2. I dati identificativi delle persone che possono comportare una violazione del divieto di diffusione di dati sensibili, con particolare riguardo agli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013, andranno omessi o sostituiti con appositi codici/riferimenti interni.
3. Nei documenti destinati alla pubblicazione dovranno essere omessi dati personali eccedenti lo scopo della pubblicazione e i dati sensibili e giudiziari, in conformità al D.Lgs n. 196/2003 ed alle Linee Guida del Garante sulla Privacy del 2 marzo 2011.
4. L'ufficio comunicazione/rete civica segnala con estrema tempestività eventuali pubblicazioni effettuate in violazione della normativa sul trattamento dei dati personali al dirigente/responsabile di servizio competente.
5. La responsabilità per un'eventuale violazione della normativa riguardante il trattamento dei dati personali è da attribuirsi al funzionario responsabile dell'atto o del dato oggetto di pubblicazione.

Articolo 16 – Sicurezza

1. In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 31 del Codice e dall'articolo 51 del CAD, i dati, le informazioni e i documenti oggetto della trasparenza devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, accesso non autorizzato, non consentito o non conforme alle modalità e alle finalità della trasparenza.
2. Per lo scopo di cui al comma 1, il Responsabile della Comunicazione/Rete Civica adotta tutte le necessarie, idonee e preventive misure di sicurezza.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono individuate e applicate sulla base delle migliori conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei dati, delle informazioni e dei documenti da proteggere.

Articolo 17 - Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati

1. I tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti sono quelli indicati nel D.Lgs n. 33/2013, con i relativi tempi di aggiornamento indicati nell'allegato 1 della deliberazione CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013. La pubblicazione ha una durata di norma pari a 5 anni fatti salvi termini diversi stabiliti dalla legge.
2. Ogni dato e documento pubblicato deve riportare la data di aggiornamento, da cui calcolare la decorrenza dei termini di pubblicazione.
3. Sarà cura del CED predisporre un sistema di rilevazione automatica dei tempi di pubblicazione all'interno della sezione Amministrazione trasparente che consenta all'ufficio comunicazione/rete civica di conoscere automaticamente, mediante un sistema di avvisi per via telematica, la scadenza del termine di cinque anni.

4. Decorso il periodo di pubblicazione obbligatoria indicato all'art. 8 del D.Lgs n. 33/2013 i dati dovranno essere eliminati dalla rispettiva sezione e inseriti in apposite sezioni di archivio, da realizzare all'interno della medesima sezione Amministrazione Trasparente.

Articolo 18 - Sistema di monitoraggio degli adempimenti – Accesso civico

1. Il controllo sulla qualità e sulla tempestività degli adempimenti è rimesso al Responsabile della trasparenza coadiuvato dal Dirigente/Responsabile della comunicazione/rete civica.
2. L'ufficio comunicazione/rete civica ha il compito di controllare la regolarità dei flussi informativi dagli uffici preposti nonché la qualità dei dati oggetto di pubblicazione, segnalando eventuali problematiche al Responsabile della Trasparenza.
3. Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati su cui vige l'obbligo di pubblicazione.
4. La richiesta di accesso civico è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza, non è sottoposta ad alcuna limitazione rispetto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata.
5. A seguito di richiesta di accesso civico, l'amministrazione provvede, entro trenta giorni a:
 - a) pubblicare nel sito istituzionale il documento, l'informazione o il dato richiesto;
 - b) trasmettere il materiale oggetto di accesso civico al richiedente o comunicarne l'avvenuta pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale;
 - c) indicare al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il documento, l'informazione o il dato, già precedentemente pubblicati.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza:
 - a) l'obbligo di segnalazione alla struttura interna competente per le sanzioni disciplinari, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare;
 - b) la segnalazione degli inadempimenti al vertice politico dell'Amministrazione e al Nucleo di valutazione ai fini delle altre forme di responsabilità.
7. Titolare del potere sostitutivo in merito all'accesso civico è il Responsabile della Trasparenza il quale, ai fini degli adempimenti richiesti, si avvale della struttura competente.

Articolo 19 - Controlli, responsabilità e sanzioni

1. Il Responsabile della trasparenza ha il compito di vigilare sull'attuazione di tutti gli obblighi previsti dalla normativa, segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento al Nucleo di valutazione, all'organo di indirizzo politico nonché, nei casi più gravi, all'Autorità Anticorruzione (CIVIT) e all'ufficio del personale per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.
2. L'inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti/responsabili di servizio, dei rispettivi settori di competenza e dei singoli dipendenti comunali.
3. Il responsabile non risponde dell'inadempimento se dimostra, per iscritto, al Responsabile della trasparenza, che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
4. Il Nucleo di Valutazione, sulla base delle indicazioni fornite dall'ANAC, predispone apposita relazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e sull'adozione del presente Programma

triennale e ne cura la trasmissione all'ANAC entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle modalità indicate nella Delibera CIVIT n. 71/2013, utilizzando i relativi modelli allegati.

5. Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza sono quelle previste dal D.Lgs n. 33/2013, fatte salve sanzioni diverse per la violazione della normativa sul trattamento dei dati personali o dalle normative sulla qualità dei dati pubblicati (Codice dell'amministrazione digitale, legge n. 4/2004).

Articolo 20 – Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati

1. L'ufficio comunicazione/rete civica ha il compito di coordinare le azioni di coinvolgimento degli stakeholders e in generale della cittadinanza sulle attività di trasparenza poste in atto dall'amministrazione.

2. Di concerto con gli organi di indirizzo politico e con il Responsabile della trasparenza, l'ufficio comunicazione ha il compito di organizzare e promuovere le seguenti azioni nel triennio:

- a) Forme di comunicazione e informazione diretta ai cittadini (opuscoli, schede pratiche ecc.);
- b) Organizzazione della Giornata della Trasparenza;
- c) Coinvolgimento delle associazioni presenti sul territorio attraverso comunicazioni apposite o incontri pubblici ove raccogliere i loro feedback sull'attività di trasparenza e di pubblicazione messe in atto dall'ente.

Articolo 21 – Organizzazione delle Giornate della trasparenza

1. Le Giornate della trasparenza sono momenti di ascolto e coinvolgimento diretto degli stakeholders al fine di favorire la partecipazione e la diffusione di buone pratiche all'interno dell'amministrazione. E' compito dell'ufficio comunicazione, di concerto con il Responsabile della trasparenza e con gli organi di indirizzo politico, organizzare almeno una Giornata della trasparenza per ogni anno del triennio.

2. Nelle giornate della trasparenza verranno illustrate le azioni messe in atto ed i risultati raggiunti, ed ampio spazio sarà dedicato per gli interventi e le domande degli stakeholders.

INDICE

Premessa illustrativa ***Percorso giuridico della TRASPARENZA***

PARTE I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione	pag. 5
Articolo 2 - I principi della trasparenza	pag. 5
Articolo 3 - Definizioni	pag. 6
Articolo 4 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	pag. 6

PARTE II – LA STRUTTURA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Articolo 5 - Il Responsabile della Trasparenza	pag. 7
Articolo 6 - Il Responsabile della Comunicazione/Rete Civica	pag. 7
Articolo 7 - Gli Uffici	pag. 8

PARTE III – IL PROGRAMMA – ATTUAZIONE – MONITORAGGIO

Articolo 8 - Il Programma della trasparenza e integrità – Obiettivi	pag. 8
Articolo 9 - La Trasparenza: collegamento con il Piano della Performance ed il Piano anticorruzione	pag. 9
Articolo 10 - L'elaborazione del Programma e l'approvazione da parte della Giunta comunale	pag. 9
Articolo 11 – Trasparenza	pag. 10
Articolo 12 - I Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati	pag. 10
Articolo 13 - La struttura dei dati e i formati	pag. 10
Articolo 14 - Limiti alla trasparenza	pag. 11
Articolo 15 - Il trattamento dei dati personali	pag. 12
Articolo 16 - Sicurezza	pag. 12
Articolo 17 - Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati	pag. 12
Articolo 18 - Sistema di monitoraggio degli adempimenti – Accesso civico	pag. 13
Articolo 19 - Controlli, responsabilità e sanzioni	pag. 13
Articolo 20 - Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati	pag. 14
Articolo 21 – Organizzazione delle Giornate della trasparenza	pag. 14